

Presenti n. 13 Consiglieri

**Seduta del 14/04/2021
Nr. 12**

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021

Il presente punto, come proposto dal Presidente del Consiglio comunale, è stato trattato unitariamente con il punto avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

Premesso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2021, da parte degli enti locali, fissato dall'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 30 aprile 2021, con D.L. n. 41 del 22.03.2021, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente

alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA in %
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale	0,49
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06
Terreni agricoli non condotti direttamente	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Unità abitativa e relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), concessi in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e occupati dagli stessi a titolo di abitazione principale. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata mediante le modalità disposte dall'articolo 4 comma 4 del vigente regolamento generale delle Entrate tributarie	0,76
Unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998	0,76
Fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 (con superficie fino a 250 mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..	0,46
DETRAZIONI	IMPORTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)	Euro 200,00

Dato atto che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, il fabbisogno finanziario risulta soddisfatto confermando, per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni già vigenti per l'anno 2020, così come individuate nella succitata deliberazione;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune,

- con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019, non risulta essere stato emanato alla data odierna;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 380, lett. b), della L. n. 228/2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione degli F24;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU in vigore dal 01/01/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 09/09/2020;

Visto il Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 09/09/2020;

Visto, in particolare, l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU che prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, non soggetta ad IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Visto, inoltre, l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU che prevede:

- l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
- l'esenzione dei fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi;

Rilevato che

- in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio, è opportuno approvare le aliquote IMU riferite all'anno 2021;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel, acclarato al Protocollo Generale al n. 7307 in data 09/04/2021, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Ferrari;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto in sede di discussione generale relativamente punto avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati";

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Dopo votazione palese da parte dei n. 13 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 4 contrari (Lega - A.R. - M5S), n. 0 astenuti,

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA in %
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale	0,49
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06
Terreni agricoli non condotti direttamente	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Unità abitativa e relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), concessi in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e occupati dagli stessi a titolo di abitazione principale. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata mediante le modalità disposte dall'articolo 4 comma 4 del vigente regolamento generale delle Entrate tributarie	0,76
Unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998	0,76
Fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 (con superficie fino a 250 mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio	0,46

C.C.I.A.A.	
DETRAZIONI	IMPORTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)	Euro 200,00

- 3) di stabilire per l'anno 2021, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art.1, comma 749, della L. n. 160/2019 in Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre del 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 6) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie o ad un suo delegato la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del D.L. n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di dare atto che l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con propria deliberazione n. 35 del 09/09/2020 prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, il non assoggettamento ad IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 8) di dare atto che l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con propria deliberazione n. 35 del 09/09/2020 prevede:
 - l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
 - l'esenzione dei fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi;
- 9) di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio, alle norme vigenti inerenti alla "nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" e al relativo Regolamento comunale sulla disciplina della nuova Imu, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 09/09/2020;
- 10) di pubblicare il presente atto nel sito del Comune di Argenta e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- 11) di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 13 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 4 contrari (Lega – A.R. – M5S), n. 0 astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2021 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2021.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Leonardo Fiorentini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Villa

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.